REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 31 marzo 2011, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di ex art. 28 l. 300/1970 promosso da **FLC-CGIL, CISL Scuola** e **UIL Scuola di Bergamo**, in persona dei legali rappresentante *pro tempore*, con il proc. dom. avv. L. Baschenis

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzone, Università e Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

- resistente -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 novembre 2010, i ricorrenti in epigrafe esponevano:

fc

- che, in data 13 ottobre 2010, si riuniva il Collegio docenti presso l'Istituto Superiore "L. Lotto" di Trescore Balneario;
- che il punto 3 all'ordine del giorno, relativo alle "funzioni strumentali" non veniva esaminato, il quanto il DS conferiva direttamente gli incarichi, "tenuto conto dell'entrata in vigore del decreto [legislativo] 150[/2009], con innovazione … in merito, tra l'altro, all'esercizio dei poteri dirigenziali nonché alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione degli uffici";
- che il comportamento del DS era illegittimo per violazione dell'art. 33 CCNL Comparto scuola, avendo esautorato il Collegio docenti dai compiti di definizione di "criteri di attribuzione, numero e destinatari";
- che il CCNL prevedeva la contrattazione integrativa sulle materie ex art. 6 c. 2 lett. h-m) CCNL, cui il DS non aveva dato corso;
- che, con comunicazione del 21 ottobre 2010, il DS convocava le OO.SS. per l'informativa sindacale in materia di "nomina funzioni strumentali e nomina membri di commissione";
- che la convocazione era viziata per mancata convocazione delle OO.SS. territoriali, ex art. 7 c. 1, parte III, lett. b) CCNL.

Tanto premesso, le OO.SS. ricorrenti proponevano ricorso ex art. 28 l. 300/1970 avanti a questo Tribunale per sentire:

a) dichiarare l'antisindacalità delle condotte del DS;

b) ordinare al DS la cessazione dei comportamenti illegittimi e la rimozione degli effetti, mediante la riconvocazione del Collegio docenti;

c) disporre l'apertura del tavolo delle trattative con le OO.SS. ricorrenti e con le RSU designate sulle materie di informazione preventiva e di contrattazione, come previste dal CCNL.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, contestando la fondatezza del ricorso.

Il Giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è solo in parte fondata e va, pertanto, accolta nei termini seguenti.

Ex art. 6 CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 (CCNL vigente, *ex* art. 1 c. 4, sino al 31 dicembre 2010, per mancata stipulazione del successivo CCNL), "a livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo. (c. 1) // Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti: …; g) tutte le materie oggetto di contrattazione. Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti: h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa; … l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45 c. 1 d.lgs.

165/2001, al personale docente, educativo ed ATA. … Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre. La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. … Sono materia di informazione successiva le seguenti: n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; …" (c. 2).

Ex art. 33 CCNL, "per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. … // Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari".

***

Le OO.SS. ricorrenti lamentano l'antisindacalità del comportamento del DS, avendo questi direttamente conferito agli insegnanti gli incarichi relativi alle funzioni strumentali; ciò in violazione dell'art. 33 CCNL, che prevede che sia il collegio docenti, con

propria delibera, a individuare le funzioni strumentali, i criteri di attribuzione, il loro numero e i destinatari delle stesse.

La doglianza è infondata.

Va premesso, in punto di fatto, che il collegio docenti ha deliberato, in data 6 settembre 2010, sull'individuazione delle funzioni strumentali, sui criteri di attribuzione e sul loro numero (cfr. doc. 1 Ministero).

Di talchè, la condotta lamentata si deve ridurre alla diretta individuazione, da parte del DS, dei destinatari delle funzioni, come risulta dal verbale del collegio docenti del 13 ottobre 2010 (cfr. doc. 2 Ministero).

Ebbene, si osserva che le OO.SS. ricorrenti non hanno titolo per censurare il suddetto comportamento del DS.

La violazione delle prerogative del collegio docenti (organo composto dal personale docente e presieduto dal direttore didattico o dal preside, privo di istituzionale rappresentatività sindacale; cfr. art. 7 d.lgs. 297/1994) non lede, infatti, alcun interesse delle organizzazioni ricorrenti. Né la mera violazione di norme del CCNL costituisce, ex se, condotta antisindacale.

Sul punto, la domanda va, pertanto, respinta.

***

Le OO.SS. ricorrenti lamentano, poi, l'antisindacalità del comportamento del DS, consistito nella violazione degli obblighi di concertazione e contrattazione ex art. 6 c. 2 CCNL.

fc

Giova richiamare alcune disposizioni normative di interesse.

Ex art. 5 c. 2 d.lgs. 165/2001 (ante d.lgs. 150/1009), "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 c. 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".

L'art. 34 d.lgs. 150/2009 ha modificato la suddetta disposizione prevedendo che, "nell'ambito delle leggi degli atti organizzativi di cui all'art. 2 c. 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'art. 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

A mente dell'art. 40 c. 1 d.lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 54 d.lgs. 150/2009), la contrattazione collettiva non si svolge più su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali, bensì "determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in

particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ..., la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2 c. 1 lett. c) l. 421/1992. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge".

L'art. 65 d.lgs. 150/2009, rubricato "adeguamento ed efficacia del contratti collettivi vigenti", detta, infine, la disciplina transitoria, prevedendo che, "entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del titolo III del presente decreto. (c. 1) // In caso di mancato adeguamento ai sensi del c. 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dall'1 gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. (c. 2) // ... // Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente

decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso" (c. 5).

Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che:

a) la remunerazione delle funzioni strumentali è, ai sensi dell'art. 6 c. 2 lett. l) CCNL (e come ammette lo stesso convenuto; cfr. doc. 4 Ministero), oggetto di contrattazione integrativa;

b) in data 21 ottobre 2010, il DS ha convocato le parti sociali (RSU e OO.SS. territoriali) per l'informativa successiva ex art. 6 c. 2 lett. n) in ordine ai nominativi del personale assegnatario delle funzioni strumentali (doc. 3, la cui ricezione non è stata contestata);

c) come allegato dalle OO.SS. (cfr. doc. 4 ricorrenti), in data 26 ottobre 2010, "il tavolo della trattativa non si è aperto e … la riunione si è immediatamente interrotta per l'indisponibilità della Dirigenza a discutere in nome di una lettura forzata" del d.lgs. 150/2009;

d) in data 23 novembre 2010, il DS ha convocato le parti sociali (RSU e OO.SS. territoriali) per la contrattazione integrativa d'istituto (docc. 4 e 5, la cui ricezione non è stata contestata).

Ebbene, quanto alla condotta censurata (individuata - in termini alquanto generici - nell'inosservanza degli obblighi di concertazione e contrattazione), si osserva che:

a) il Ministero non ha dato prova di avere preventivamente informato le OO.SS in ordine alle materie oggetto di contrattazione integrativa; tale omissione,

fc

pregiudicando l'interesse delle ricorrenti alla puntuale informazione sulle materie oggetto di contrattazione (ovvero di diretta decisione dirigenziale, atteso che, nell'ipotesi in cui si ritenga venuta meno l'efficacia del CCNL ex art. 65 d.lgs. 150/2009, sopravvive comunque un obbligo di informativa preventiva su tali materie), costituisce comportamento antisindacale;

b) il Ministero - dopo aver convocato le parti sociali per l'incontro del 26 ottobre 2010 al fine dell'informativa ex art. 6 c. 2 lett. n), subito interrotto per un contrasto interpretativo sull'efficacia delle norme ex art. 150/2009 - non ha dato prova di aver dato corretta informazione successiva alle OO.SS.; tale omissione, pregiudicando l'interesse delle ricorrenti alla puntuale informazione sulle delibere di nomina, costituisce comportamento antisindacale;

c) con la convocazione del 23 novembre 2010, il DS ha attivato - ancorché dopo la scadenza dei termine massimo ex art. 6 c. 2 CCNL (25 settembre) - la contrattazione integrativa di istituto, fissando la data per l'apertura delle trattative; sotto il profilo della violazione di tale termine, il ricorso è infondato, perché privo di attualità;

d) le allegazioni delle ricorrenti non consentono di stabilire puntualmente la causa dei fatti lamentanti (mancato regolare svolgimento e mancata conclusione della contrattazione integrativa), né a tale carenza si può supplire in sede istruttoria; è impossibile,

pertanto, apprezzare la sussistenza di un comportamento antisindacale da parte del DS.

In ordine a quanto rilevato *sub* d), si osserva, in particolare, che:

a) la personale decisione del DS sulla nomina degli assegnatari delle funzioni strumentali non presenta profili di antisindacalità (cfr. *supra*), né la materia è oggetto di contrattazione integrativa;

b) il mero contrasto interpretativo sull'efficacia temporale del d.lgs. 150/2009 non costituisce, *ex se*, condotta antisindacale, fin tanto che non si traduca in un'effettiva compromissione delle prerogative contrattuali delle OO.SS.;

c) le allegazioni dei sindacati ricorrenti sono, sul punto, del tutto generiche; le OO.SS., infatti, hanno omesso di individuare chiaramente in cosa sia consistito il comportamento pregiudizievole del DS in sede di contrattazione integrativa ovvero quale sia stata la causa, imputabile al DS, del mancato svolgimento della stessa.

Conclusivamente, va dichiarata l'antisindacalità del comportamento del DS per:

a) omessa informativa preventiva *ex* art. 6 c. 2 lett. g ed l);

b) omessa informativa successiva *ex* art. 6 c. 2 lett. n) CCNL.

Tali obblighi di informativa sono tuttora previsti in capo al dirigente *ex* artt. 2 c. 1 e 40 c. 1 d.lgs. 165/2001 e, in ordine agli stessi, non si pone alcun problema interpretativo *ex* art. 65 d.lgs. 150/2009.

fc

L'esito del giudizio e la complessità della materia inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro: 1) accertata l'antisindacalità del comportamento del DS, consistito nell'omessa informativa preventiva *ex* art. 6 c. 2 lett. g ed l) e nell'omessa informativa successiva *ex* art. 6 c. 2 lett. n) CCNL, ordina al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la cessazione del comportamento illegittimo, provvedendo a regolari informative; 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Bergamo, 3 maggio 2011

Il Giudice del Lavoro
Dott. Sergio Cassia

Depositato in cancelleria
oggi, - 4 MAG. 2011
IL CANCELLIERE C1
Walter Stemmerighini